

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

dopo il Jobs Act

(Art. 41 – 47, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

Incentivi ed opportunità per le imprese



Tipologie di apprendistato

Jobs Act:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art. 43);
2. apprendistato professionalizzante (Art. 44);
3. apprendistato di alta formazione e ricerca (Art. 45).

Nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, continua a sussistere la possibilità di assumere, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, lavoratori in mobilità (fino al 31/12/2016), e tale possibilità viene estesa anche ai lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, in deroga ai limiti di età anagrafica (Art. 47).

Apprendistato di 1° liv.

REQUISITI	Possono essere assunti in <u>tutti i settori di attività</u> coloro che abbiano un età compresa tra i 15 e i 25 anni.
DURATA	La durata è determinata in funzione della qualifica da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a 3 anni (4 in caso di diploma professionale quadriennale)
REGOLAMENTAZIONE	La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni ed alle province autonome d'intesa con il Ministero del Lavoro e le Parti Sociali.

Apprendistato professionalizzante (2° liv.)

REQUISITI	Possono essere assunti in <u>tutti i settori di attività</u> coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 anni per i soggetti in possesso di qualifica professionale) .
DURATA	La durata non può essere in ogni caso superiore a 3 anni (5 anni per le figure professionali dell'artigianato)
REGOLAMENTAZIONE	Gli accordi interconfederali e i CCNL stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché la durata del contratto. La formazione svolta sotto la responsabilità dell'azienda dovrà essere integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalla Regione, interna od esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo di 120 ore

Apprendistato di alta formazione e ricerca (3° liv.)

REQUISITI	Possono essere assunti in <u>tutti i settori di attività</u> coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni .
DURATA	Rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione.
REGOLAMENTAZIONE	La regolamentazione e la durata è rimessa alle regioni. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate tra i singoli datori di lavoro e le Università o gli Istituti tecnici e professionali.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di 1° livello)

E' strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.

Apprendistato di 1° liv.: opportunità

- Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
- Inoltre, è previsto che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (se attestato dall'istituzione formativa) costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Apprendistato di 2° livello (professionalizzante)

L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Apprendistato di 3° liv. (alta formazione e ricerca)

L'apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio universitario e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, di specializzazione tecnica superiore (I.T.S.), per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Viene attuato integrando la formazione pratica in azienda con la formazione universitaria o comunque con una specializzazione tecnica superiore.

Apprendistato di 1° e di 3° liv.: cosa devo fare?

- Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un **protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto (1° e 3° liv.) o con l'ente di ricerca (3° liv.)**, che **stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro (P.F.I.)**, nel rispetto delle norme che prevedono i requisiti delle imprese nelle quali si svolge.

Apprendistato di 1° e di 3° liv.: ma quanto costa?

- Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è **esonerato da ogni obbligo retributivo**. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una **retribuzione pari al 10 per cento** di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Schema riepilogativo contributi c/azienda

Apprendistato: Contribuzione carico azienda	Aziende con organico pari o inferiore a 9 unità	Aziende con organico pari o inferiore a 9 unità, assunzioni effettuate periodo 01.01.2012 – 31.12.2016	Aziende con organico superiore alle 9 unità
1° anno	3,11%	1,61%	11,61%
2° anno	4,61%	1,61%	11,61%
3° anno	11,61%	1,61%	11,61%
Anni successivi	11,61%	11,61%	11,61%
Primo anno successivo alla qualifica	11,61%	11,61%	11,61%

Per l'apprendistato di 2° liv., a partire dal periodo di paga "09/2015", va inoltre versata anche la contribuzione per la Cig (min. 1,70% - max 4,70%).

La contribuzione a carico del lavoratore è comunque pari al 5,84% (per i professionalizzanti presso aziende destinatarie della sola Cigs = 6,14%).

Ulteriori riduzioni contributive

Le Leggi di Stabilità per il 2016 e per il 2017 hanno previsto che per le assunzioni con contratto di

 **apprendistato di 1° e di 3° liv.** 

effettuate a partire dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2017, gli incentivi vengono così riordinati:

- non trova applicazione il contributo di licenziamento;
- l'aliquota contributiva del 10% viene ridotta al 5%;
- è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della Naspi.

Ai rapporti di **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**, invece, risultano applicabili anche i nuovi incentivi *“Occupazione Giovani”* e *“Occupazione Sud”*

Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;
coinvolgimi e io imparo



Benjamin Franklin

